

Immobili Pronto il Dm sui corsi di formazione

Condomini amministrati da professionisti «titolati»

Saverio Fossati

Amministratori condominiali doc: la formazione diventa obbligatoria con i criteri del decreto ministeriale che verrà pubblicato la prossima settimana sulla Gazzetta Ufficiale. L'ultimo step, l'esame della Corte dei conti, è stato superato senza intoppi (del resto la norma non ha alcun effetto sulle casse pubbliche).

Il regolamento è previsto dalla legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013; il ministero della Giustizia doveva dettare le regole su criteri e modalità di svolgimento dei corsi. Un passaggio importante perché, tra i requisiti indispensabili per poter esercitare la professione, c'è proprio quello di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di frequentare regolarmente quelli di formazione periodica. Sono esentati solo coloro che amministrano il condomino in cui possiedono un'unità immobiliare e (ma solo per la formazione iniziale) chi ha svolto la professione per almeno un anno nell'ultimo triennio precedente all'entrata in vigore della legge 220/2012 (cioè tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013).

I corsi dovranno avere, i sin-

tesi, questi requisiti:

- 72 ore di lezione per la formazione iniziale (di cui 48 di teoria e 24 di pratica) e 15 per la periodica;
- i responsabili scientifici e formatori devono avere anzitutto i requisiti di "onorabilità": godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica ammini-

ESSENTI

Esentati dalla formazione coloro che gestiscono il loro stesso stabile o chi ha svolto l'attività per almeno un anno nell'ultimo triennio

strazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati. Poi, per quanto riguarda i responsabili

scientifici (che dovranno poi verificare i requisiti dei formatori e organizzare i corsi) è previsto che siano docenti universitari o di scuola superiore di materie giuridiche, o economiche, avvocati, magistrati o professionisti dell'area tecnica (anche in pensione). Devono poi avere una «competenza specifica» in materia condominiale, che va dimostrata. Per i formatori sono richieste le stesse qualità ma possono svolgere la funzione anche solo dimostrando di possedere una laurea (anche triennale) o di essere iscritti a un albo professionale, sempre fatta salva la «competenza specifica». I formatori che, prima dell'entrata in vigore del decreto, abbiano svolto l'attività di formatori per almeno sei anni in corsi della durata di almeno 40 ore sono esentati dal possesso dei titoli di studio o professionali.

I contenuti indicati nel Dm della Giustizia non sono esaustivi, nel senso che ciascun corso potrà svolgersi con durata anche superiore. Ma i temi prescritti andranno comunque rispettati come contenuti minimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.